



**Comune di Vicenza
Settore Servizi Sociali ed Abitativi
C.trà Busato,19 36100 Vicenza**

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL MODELLO PROGETTUALE
“HOME CARE PREMIUM 2014”**

Articolo 1 – Definizione dei contraenti

Nel contesto del presente Capitolato Speciale d'appalto, con la parola “Ente Appaltante” o “Committente” verrà indicato il Comune di Vicenza – Settore Servizi Sociali e Abitativi, c.trà Mure San Rocco n. 34, 36100 Vicenza e con “Soggetto Aggiudicatario” o “Appaltatore” il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione del modello progettuale relativo a “Home Care Premium 2014”, nelle modalità descritte successivamente.

Articolo 2 - Durata

Il contratto avrà, dalla data dell'aggiudicazione, la durata di nove mesi. Ai sensi dell'art. 11, comma 12, del Dlgs 163/2006, il committente avrà la facoltà di ordinare, in casi d'emergenza, l'esecuzione anticipata delle prestazioni anche in pendenza della stipula del contratto, al soggetto aggiudicatario, che dovrà dare immediato corso alla stessa. In caso di mancata stipula/efficacia del contratto, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito. Alla scadenza dell'appalto la ditta è comunque tenuta a garantire le prestazioni alle stesse condizioni vigenti fino all'individuazione del nuovo concorrente a seguito delle necessarie procedure per l'affidamento del servizio.

Articolo 3 – Opzione per la proroga del contratto

Il committente si riserva il diritto di disporre proroghe del contratto, per un periodo complessivo non superiore a nove mesi, agli stessi patti e condizioni. Qualora il committente intenda avvalersi di tale opzione l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1331 del c.c., sarà obbligato ad adempiere.

Articolo 4 – Finalità ed oggetto del contratto

Il progetto Home Care Premium 2014 ha la finalità di sostenere finanziariamente ed attuare percorsi funzionalmente sostenibili in favore dell'assistenza alla non autosufficienza, attraverso la rete dei servizi territoriali, per supportare la comunità degli utenti nell'affrontare e gestire le difficoltà legate allo status della non autosufficienza propria e dei propri familiari. Le prestazioni richieste coincidenti con le attività citate alla pag. 34 del Regolamento Home Care Premium 2014, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dovranno essere erogate con le modalità e le entità in esso indicate e qui sotto riportate più specificatamente ed integrate:

- a) L'attivazione di uno sportello sociale di informazione per la realizzazione delle seguenti attività:
1. divulgazione ed informazione di ogni iniziativa, opportunità e beneficio a supporto della condizione di NON auto sufficienza
 2. organizzazione, e promozione di incontri a tema di, di counseling, orientamento formazione e assistenza psicologica alle famiglie utenti.
 3. presa in carico del nucleo familiare potenziale beneficiario delle prestazioni HCP 2014

4. raccordo per le fasi di valutazione e pianificazione dei Programmi Socio Assistenziali Familiari da parte dei Case Manager (assistenti sociali), secondo le procedure previste che saranno definite con il Servizio Sociale Territoriale del Comune di Vicenza
5. gestione del Programma Socio Assistenziale definito con l'utente e/o i suoi familiari
6. interfaccia con le famiglie utenti progressivamente prese in carico, curandone ad esempio la prenotazione dei servizi di trasporto (laddove previsto e assegnato), l'accesso al centro diurno, le azioni di sollievo e sostituzione, la consegna dei pasti a domicilio, etc.
7. Attività amministrative e rendicontative connesse alla gestione complessiva del progetto "home care Premium 2014".

L'apertura dello sportello deve essere garantita almeno per 20 ore settimanali.

L'ufficio e l'utenza telefonica sono messi a disposizione da parte del Comune di Vicenza, ad implementazione del preesistente sportello telefonico anziani, presso la sede del Settore Servizi Sociali ed Abitativi.

b) Attivazione sportello delle tutele legali:

1. attività di accoglienza e segretariato sociale per le richieste d'informazione nell'ambito della tutela legale della persona non autosufficiente.
2. Raccordo con i servizi territoriali per quei casi più complessi che necessitano di un intervento multidisciplinare e multidimensionale.
3. Attivazione dello sportello per l'implementazione delle pratiche relative alle richieste di amministratore di sostegno, sostenendo la famiglia nei diversi stadi del processo di nomina.

L'attività di sportello delle tutele legali è integrata a quella dello sportello sociale.

c) Nucleo di valutazione: Case manager

1. Il case manager è individuato con l'inquadramento professionale di assistente sociale.
2. L'assistente sociale competente prende in carico l'utente e svolge l'attività di valutazione del caso realizzando la progettualità più idonea condivisa con l'utente, la famiglia ed eventualmente altri professionisti coinvolti.
3. Valida i piani assistenziali e monitora costantemente i casi valutando eventuali modifiche.

d) Attività di Promozione e Comunicazione

1. organizzazione, programmazione e gestione di azioni di promozione dell'iniziativa all'interno del Comune di Vicenza, attraverso ogni strumento mediatico atto a coinvolgere i potenziali utenti e i loro familiari.

e) Rete di progetto

1. Attività di raccordo con le associazioni di volontariato al fine di implementare momenti di confronto e promozione per la comunità sui temi dell'assistenza.

f) Formazione ambito

1. Gli operatori coinvolti dovranno partecipare alle attività di formazione proposte dall'ente appaltatore e dall'istituto INPS.

Articolo 5 – Modalità di svolgimento della prestazione

Il soggetto aggiudicatario si impegnerà a garantire il servizio con le modalità previste dal presente capitolato, dal regolamento Home Care Premium 2014, dalla lettera invito e dal progetto di gestione presentato in sede di offerta di gara (offerta tecnica).

Articolo 6 - Verifica progetto

Con cadenza trimestrale il soggetto aggiudicatario si impegna a riferire al Comune di Vicenza informazioni inerenti l'andamento generale del progetto, le eventuali problematiche legate allo sviluppo del progetto, la modalità di diffusione delle iniziative.

Articolo 7 - Caratteristiche professionali degli operatori e del responsabile tecnico dell'attività e relativi obblighi

L'appaltatore dovrà nominare un responsabile tecnico dell'attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite dal presente capitolato. Sono previste per le attività di cui all'art.4, le seguenti figure professionali:

- a) n.1 assistente sociale con la funzione di responsabile tecnico delle attività, per un monte ore complessivo di almeno 1482 ore, tra cui le ore previste per le attività dello sportello di cui all'art.4 e le ore per l'espletamento

delle attività di raccordo con il Comune e i Centri Sociali per anziani che gestiscono gli sportelli per badanti, nonché per la formazione delle assistenti familiari e dei caregivers;

- b) un esperto giuridico per un monte ore complessivo di 100 ore;
- c) un impiegato amministrativo per un monte ore complessivo di 468 ore;

L'Assistente Sociale in particolare:

- ◆ collabora con l'Assistente Sociale/Case Manager per la predisposizione e la verifica del piano lavoro;
- ◆ coordina gli incontri con gli utenti;
- ◆ svolge l'attività di accoglienza e segretariato per le assistenti familiari;
- ◆ attiva il monitoraggio della prestazione domiciliare erogata;
- ◆ verifica la regolare assunzione e remunerazione degli assistenti familiari/educatori.

L'Esperto Giuridico in particolare:

- ◆ collabora con l'assistente sociale per le richieste di tutela legale come disposto nell'art.4 lettera b).

L'Amministrativo in particolare:

- ◆ inserisce i dati relativi agli utenti e operatori e cura il programma di informatizzazione;
- ◆ gestisce le schede di monitoraggio;
- ◆ verifica la documentazione relativa alle prestazioni integrative;
- ◆ predispone i report per le rendicontazioni.

L'Assistente Sociale dovrà essere in possesso della Laurea in Scienze di Servizio Sociale od altro titolo di studio equipollente ed iscrizione all'Albo Professionale; L'esperto giuridico dovrà essere in possesso della Laurea in Giurisprudenza od altro titolo di studio equipollente, dovrà essere in possesso delle adeguate conoscenze tecnico-professionali in materia legale; L'Amministrativo dovrà essere in possesso delle adeguate conoscenze tecnico-professionali ed in grado di utilizzare gli strumenti informatici e di divulgazione elettronica. Il possesso delle conoscenze tecnico-professionali deve desumersi da accurati curriculum degli interessati.

Il Soggetto aggiudicatario dovrà mettere a disposizione del servizio un'autovettura di proprietà con i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Sarà onere del soggetto aggiudicatario far pervenire trimestralmente, così come richiesto dal Regolamento, prospetto riepilogativo riportante il costo del lavoro per ogni singolo lavoratore (nominativi dei lavoratori, ore lavorate, paga retribuita, oneri sociali sostenuti) e copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute nel trimestre per i costi di gestione e le spese di funzionamento.

In calce a detto prospetto, a firma del legale rappresentante, dovrà essere riportata la seguente dichiarazione: "Gli importi riportati nel presente prospetto costituiscono costi reali sostenuti o da sostenere per la realizzazione del progetto Home Care Premium 2014 e regolarmente iscritti nella contabilità tenuta ai sensi delle vigenti leggi".

Articolo 8 - Standard tecnici e norme di sicurezza

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (di cui in particolare al D.Lgs. n.81/08 s.m.i.). Il soggetto aggiudicatario deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. L'appaltatore adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati. L'Amministrazione comunale non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti dell'aggiudicatario aggiudicatario. Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare, al momento della stipula della convenzione, il nominativo del responsabile della sicurezza.

Articolo 9 - Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro

Il Soggetto aggiudicatario si impegna ad applicare tutte le norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando comunque ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi per i lavoratori del medesimo settore. Il soggetto aggiudicatario si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 10 – Responsabilità civile e polizza assicurativa

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'appaltatore, quanto del committente o di terzi, ivi compresi gli utenti, nell'espletamento delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, esonerando il committente da ogni responsabilità a riguardo. L'appaltatore, inoltre, è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto d'appalto (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativi-modificativi). In particolare detta polizza tiene indenne l'appaltatore, ivi compresi i relativi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'appaltatore possa arrecare, inclusi i danni da interruzione del servizio, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra deve

essere non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ogni evento dannoso o sinistro. In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Vicenza.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata su richiesta del committente, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto.

Articolo 11 - Doveri degli operatori dell'aggiudicatario

Gli operatori dell'appaltatore dovranno effettuare le prestazioni di propria competenza, con diligenza e riservatezza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio; essi devono, inoltre, tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti assistiti.

Il personale dipendente dell'appaltatore dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale.

Articolo 12 - Importo del servizio e modalità di pagamento

Per l'espletamento del servizio è preventivato l'importo di € 55.328,00 (iva 22% esclusa), comprensivo di tutti gli oneri tra cui i rimborsi spese di viaggio per gli operatori ed i costi di pubblicità, pubblicazione e divulgazione dei temi relativi alla non autosufficienza. Tale importo è comunque puramente indicativo in quanto l'importo effettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta dell'impresa aggiudicataria. Il corrispettivo sarà comunque erogato sulla base del raggiungimento del numero di adesioni previsto dall'accordo di programma siglato con l'INPS-Gestione ex INPDAP (che deve essere pari a n.50). Nel caso di cui non si raggiunga il numero prestabilito il Comune riconoscerà al soggetto aggiudicatario soltanto le spese sostenute, previa rendicontazione. La somma verrà corrisposta a seguito di presentazione da parte del soggetto aggiudicatario di formali fatture fornite trimestralmente, con apposita documentazione giustificativa dettagliata nelle singole voci oggetto del contratto vedi articolo 4, entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture. Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica mediante il sistema Equitalia Servizi S.p.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 3/10/2006 n.262 convertito in legge n.286/2006 s.m.i. L'acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica di regolarità è condizione pregiudiziale per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità. Il soggetto aggiudicatario, nel rispetto degli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, deve comunicare anticipatamente il conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità delle persone abilitate ad operare sul conto. Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il presente codice CIG 6122167C05.

Articolo 13 - Verifica del rapporto durante lo svolgimento della prestazione

In ogni momento il Comune di Vicenza, tramite il direttore del settore servizi sociali ed abitativi, può effettuare verifiche e controlli sull'operato dell'aggiudicatario, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente convenzione e del progetto allegato alla stessa e presentato dall'aggiudicatario a seguito di avviso pubblico.

Articolo 14 - Divieto di sub appalto e cessione del contratto

E' vietato cedere o subappaltare il servizio oggetto del contratto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di Associazioni di cooperative e di Consorzi non si considerano subappalti i servizi che sono stati imputati alle rispettive Cooperative.

Articolo 15 - Deposito Cauzionale

La **cauzione provvisoria** è stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo dell'appalto, pari ad € 1.106,56. Tale cauzione deve essere costituita mediante versamento presso la Tesoreria Comunale della somma o mediante apposita fidejussione bancaria rilasciata da Istituti Bancari a tal fine autorizzati o mediante apposita polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni. L'importo della cauzione, ai sensi dell'art.75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione di presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, il candidato segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La **cauzione definitiva**, stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale, dovrà essere versata a cura dell'appaltatore, in sede di stipulazione del contratto, a garanzia della regolare esecuzione del servizio e del

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto fino a che non sia stata definita ogni eventuali controversia.

Articolo 16 - Inadempienze e cause di risoluzione

L'inadempienza degli obblighi contrattuali, non imputabile a cause di forza maggiore, debitamente accertata e contestata a mezzo dichiarazione sottoscritta dal Direttore del Settore Servizi Sociali ed Abitativi, comporterà a carico della ditta assuntrice del servizio una penalità che sarà determinata dallo stesso, tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 a seconda della gravità.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente il Direttore del Settore Servizi Sociali ed Abitativi potrà procedere, previa contestazione formale debitamente notificata, ad esecuzione sulla cauzione e l'appaltatore sarà obbligato a reintegrarla entro 60 giorni dalla richiesta. Alla contestazione dell'inadempienza la ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

L'Amministrazione Comunale ha diritto alla risoluzione del contratto:

1. per gravi difformità, inadeguatezze e irregolarità nell'effettuazione del servizio, contestate per iscritto dal Comune e a cui la ditta non abbia fornito adeguate giustificazioni entro i termini di cui sopra;
2. per abbandono del servizio, nel qual caso l'Ente potrà rivalersi dei danni mediante la trattenuta della cauzione versata
3. nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario dell'appaltatore risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
4. nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario dell'appaltatore risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
5. nel caso in cui taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
6. nel caso di interruzione nell'esecuzione dell'attività affidate non dipendente da cause di forza maggiore;
7. in caso di fallimento o cessazione dell'appaltatore;
8. in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: <http://www.comune.vicenza.it/file100686-codicecomportamento.pdf> e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>;
9. per ogni altra inadempienza o fatto che rendesse impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Articolo 17 – Recesso

Il committente nel caso in cui sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore, ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ipotesi, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

L'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione al soggetto aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni

stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n.488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il soggetto aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip S.p.A.

Articolo 18 – Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere, anche parzialmente, il presente contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui l'appaltatore venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Articolo 19 – Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole, sarà adito in via esclusiva il foro di Vicenza.

Articolo 20 - Spese per la stipula della convenzione

Sono a carico del soggetto aggiudicatario eventuali spese inerenti e conseguenti la stipula della convenzione, comprese le spese di bollo, di registro, i diritti di segreteria.

Articolo 21 - Domicilio, recapito ed ufficio del soggetto aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare prima dell'inizio del servizio, il suo domicilio fiscale ed è altresì tenuta a comunicare ogni variazione che dovesse intervenire durante la vigenza del contratto.

Articolo 22 – Privacy

In relazione alle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali della ditta partecipante saranno conservati presso l'Ente quale titolare del trattamento e per i quali si assicura il rispetto della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza di obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento espresse dagli interessati ai sensi della legge 241/90. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è facoltà della ditta partecipante l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/03.

L'appaltatore e tutto il personale incaricato del servizio s'impegnano ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti e altri elementi eventualmente forniti all'Amministrazione.

I dati comunicati all'aggiudicatario o da questa direttamente acquisiti per conto del Comune di Vicenza non potranno essere riprodotti ad uso del soggetto gestore stesso né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune di Vicenza contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, L'aggiudicatario dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Sarà fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie e in caso di incidenti o infortuni, ecc.). L'aggiudicatario si dovrà impegnare, inoltre, a provvedere, ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alla notificazione dei dati personali trattati in forza del presente capitolato d'oneri, quando previsto. Qualora i dati personali anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, dovessero essere conferiti direttamente dagli stessi al soggetto gestore, questo si dovrà impegnare a:

- a) soddisfare gli adempimenti di cui agli art. 13, 23, 24, 27 e 20 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196;
- b) trasferire tempestivamente al Comune di Vicenza con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.

Entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto dovranno essere comunicati i nominativi del titolare e del responsabile dei trattamenti di dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa.

Si informa che, ai sensi del Dlgs 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità ivi contemplate, L'aggiudicatario è comunque obbligata in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione del medesimo.

Articolo 23 – Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto dal presente capitolato si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.